

Volontaria giurisdizione

TIZIA, di diciassette anni, ha ricevuto un anno prima, a titolo di eredità, dal nonno paterno, SEMPRONIO, una importante collezione di dipinti tra i quali diverse opere di uno stesso autore, tutte di cospicuo valore.

Il padre di TIZIA, CAIO, da diversi anni si é recato per lavoro in Australia e non se ne sono avute notizie per diverso tempo, per cui SEMPRONIA, madre di TIZIA e moglie di CAIO, ha ottenuto l'autorizzazione, dall'Autorità giudiziaria competente, a vendere, con trattativa privata, quattro dipinti dello stesso autore e del valore complessivo di un milione di euro, secondo la perizia di un noto esperto, facenti parte della collezione di proprietà di TIZIA, al fine di acquistare, per la medesima, una casa d'abitazione ad un prezzo molto favorevole.

Nell'autorizzazione é stato disposto il deposito della somma su un conto corrente bancario in attesa di reimpiegarlo per l'acquisto dell'immobile.

Incautamente SEMPRONIA ha già stipulato un preliminare di acquisto dell' immobile e le trattative per vendere i dipinti a terzi sono andate a vuoto, per cui SEMPRONIA ha deciso di acquistare ella stessa e, per dare data certa all'atto d'acquisto, ha redatto una scrittura privata, l'ha sottoscritta e registrata, anche in considerazione del cospicuo importo della somma pagata per l'acquisto (€ 1.100.000,00) ed ha versato la somma sul predetto conto corrente bancario.

Nel frattempo CAIO, padre della minore, é tornato a vivere con la famiglia e condivide l'operato della moglie.

Il notaio Romolo Romani, consultato per l'acquisto dell'immobile e reso edotto della modalità di vendita alla stessa SEMPRONIA dei dipinti di proprietà della minore, suggerisce a CAIO e SEMPRONIA di procedere preventivamente a compiere tutto ciò che occorre per la convalida della vendita mobiliare viziata e di farlo con atto notarile data l'importanza dell'autore ed il prezzo pagato alla figlia, anche ai fini della prova certa dell'appartenenza alla minore della somma.

I genitori della minore danno incarico al notaio di redigere il ricorso, affinché la minore sia autorizzata alla convalida, da stipulare prima dell'acquisto immobiliare.

Nella parte teorica il candidato tratti dei seguenti temi:

- a) l'attualità e la potenzialità del danno causato o causabile dal conflitto di interessi nei rapporti parentali;
- b) l'impedimento di uno dei genitori all'esercizio concreto della potestà;
- c) la convalida del negozio annullabile, nel quadro delle problematiche del recupero del negozio invalido



Al Tribunale Ordinario di Ministero della Giustizia

(Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione di Sempione) 13/11/2003

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO III - NOTARIATO

e per il parere di cui all'art. 747 comma 2 c.p.c.
al Giudice Tutelare presso il Tribunale di ---

(Tribunale nel cui circondario si è il domicilio del soggetto
interessato, ossia la minore Tizia, ex art. 45 comma
2 c.c.) -

RICORSO ex art. 747 c.p.c.

(1)

Ricorrente

Dotter Romolo Romani,

notaio in ---, con studio in --- via ---,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di ---,
richiesto della stipula dell'atto di cui al presente
ricorso del signor Coio (luogo e data di nascita,
domicilio o residenza), genitore esercente la potestà
sulla minore Tizia (luogo e data di nascita, domi-
cilio o residenza), e pertanto legittimato alla
presentazione di questo ricorso ex art. 1 comma 2
n. 1 legge 16 febbraio 1913 n. 89.

(2)

Premessa

- a) in data --- Coio, coniugato in regime
di separazione dei beni con Sempione, e con lei
genitore esercente la potestà sulla minore Tizia,

si è recato per lavoro in Australia, ove si è
trattenuto sino al...;

- b) in data... è deceduta Sempronio, il
cui ultimo domicilio in vita era in... via...
e la cui successione è stata regolata da
testamento pubblico ricevuto dal dott. ..., notaio
in..., rep. n. ... degli atti di ultima volontà,
e portato al rep. generale con verbale rep. n. ...,
registrato e... il... al n. ... vol. ...
(denuncia di successione registrata e... il... al n. ...
n. ... vol. ... e trascritta e... il... al n. ...).

Con detto testamento lo stesso Sempronio attribuiva
a titolo di eredità alla minore Tizia una col-
lezione di dipinti di... del valore complessivo
di..., come da inventario redatto da... (cancelliere
del Tribunale o notaio ex art. 768 c.p.c.)
in data..., che si allega in copia conforme
sub "A";

- c) in data... Tizia, ab soluta, in quanto
Ciao in Australia e quindi impossibilitata ex
art. 317 c.c., è stata autorizzata ex art.
320 comma 3, con decreto n. ... del giudice
tutelare presso il tribunale di... (tribunale nel
cui circondario vi è il domicilio di Tizia ex art. 45
comma 2 c.c.) ad accettare l'eredità devoluta
alla figlia minore Tizia con l'enti detto testa-
mento;

- d) in data... Tizia ha pertanto accettato

con beneficio di inventario della quota ereditaria con atto ricevuto da (notaio o cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione di Sempione ex art. 484 comma 1 c.c.) registrato in il --- al n. --- volume ---;

-e) in data --- si è presentata la favorevole occasione di acquistare per conto della minore Tizia un appartamento in --- (descrizione dell'immobile) al prezzo di euro ---, come da proposta di contratto di vendita del signor ---, per scrittura privata, che si allega in originale sub "B";

-f) in data --- Tizia è stata autorizzata ex art. 747 c.p.c. con decreto del Tribunale ord. di --- a vendere a trattativa privata quattro dipinti di --- denominati ---, e del valore complessivo di ^{UN MILIONE DI EURO} --- come da perizia di stima redatta dal sig. ---, in data ---, e creverata da giuramento prestato dinanzi a --- (notaio o cancelliere del Tribunale) in data ---, che si allega sub "C". Nell'anzidetto decreto autorizzativo, che si allega in copia conforme sub "D", il giudice disponeva altresì il deposito della somma ~~eventualmente~~ eventualmente ricevuta su un conto corrente bancario intestato alla minore, in attesa di rimpiegare detta somma per l'acquisto dell'immobile di cui al punto e) della premessa;

-g) in data --- Sempione, sento essere premie.

mente autorizzata, ha stipulato per conto della
minore Tizia, un preliminare di acquisto dell'im-
mobile di cui al punto a) della premessa, per il
prezzo di euro ..., con scrittura privata che
si allega in originale sub "E";

- h) in data ... Semplice dopo aver venemente
tentato di vendere a terzi i quattro dipinti di cui
al punto f) della premessa, senza previa autorizza-
zione, ha stipulato un contratto con se stessa, media-
te il quale, vendeva, per conto della minore Tizia,
detti dipinti a se stessa, che in proprio, acquistava
al prezzo di euro 1.100.000,00 (un milione e
centomila euro), con scrittura privata registrata e
... il ... al n. ... vol. ..., che si allega in originale
sub "F", depositando detta somma sul conto cor-
rente bancario n. ... intestato alla minore Tizia e
con vincolo pupillare, presso la Banca ... filiale n. ...
di ...;

- i) in data ... il sig. Luis è tornato dall'Au-
stria per vivere con la famiglia, e pertanto non
sussiste più per lui l'impedimento di cui all'art.
317 c.c.;

- l) in data ... il sig. ... ha proceduto a
perizia di stima dell'immobile di cui al punto
e) della premessa, stimabile in euro ...;
perizia di stima operata da giuramento prestato
distanti e ... che in originale si allega sub "G".
E pertanto il prezzo convenuto nel preliminare di acqui-

24



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO III - NOTARIATO

13/11/2003

sto di cui al punto g) della premessa
fissato in euro, e, oppure
particolarmente vantaggioso;

- m) in data ... il sig. ... (soggetto diverso da
quello di cui al punto f) della premessa) ha prodotto
a quota perizia di stima, attuale, dei quattro
dipinti di cui al punto f) della premessa, confermando
la precedente stima; perizia esonerata da giura-
mento prestato di cui alla ... che in originale si al-
lega sub "H".

(3)

Causa Petenoli

I) Quanto ai creditori ereditari ed ai legatari:
si chiede l'autorizzazione alla vendita degli anzi oggetti
quattro dipinti in quanto essa è senz'altro vantaggiosa,
essendovi previsto un prezzo maggiore rispetto
al valore stimato;
pertanto non risultano essere pregiudicate le loro
ragioni, ma anzi in tal modo si permette di otte-
nere delle liquidità che possono essere utilizzate
anche per il loro soddisfacimento.

(oppure, eventualmente,
si può far constare che:

- non risultano esservi legatari testamentari o ex lege;
- i creditori ereditari veri sono stati tutti soddisfatti
nelle loro ragioni, (come da atti di quietanza del delegato)

II) Quanto alla missio Titia:
si chiede il provvedimento perché
la vendita appare
utile: essendo il prezzo pattuito maggiore rispetto
al valore stimato,
necessaria: (ad es. per procurarsi i mezzi per l'
acquisto dell'immobile da abitare
durante gli studi universitari).

(4)
Petitum

Si chiede, pertanto, che
la S.V. Ill.ma voglia:

- 1) revocare l'autorizzazione concessa con decreto
n. in data ... ex art. 747 c.p.c. di
cui al punto f) della premessa, considerati
gli infruttuosi tentativi di vendita ^{attuati} alle condizioni
previste con detto decreto;
- 2) autorizzare il solo signor Caio, in quanto
la signora Sempronis è in conflitto di interessi
ex art. 320 ult. comma c.c.i. a convalidare
l'atto di vendita di cui al punto h) della
premessa;
- 3) (eventualmente) autorizzare Caio e Sempronis, ex art. 748
c.p.c. a reimpiegare parte del prezzo ottenuto per
l'acquisto dell'immobile di cui al punto d) della
premessa alle condizioni previste nel preliminare

di cui al punto g) della premessa;

4) concedere all'emittente provvedimento l'efficacia immediata ex art. 741 comma 2 CPC in quanto l'operazione riveste carattere di urgenza.

(con osservanze,
luogo e data)

Romolo Romani notaio

(segue sigillo)

PARTE TEORICA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO III - NOTARIATO

Per la soluzione di questo caso,

si è dovuto dare per presupposta **13/11/2003**

la liceità di una convenzione di acquisto dei beni di un minore da parte del suo genitore.

In realtà, l'art. 323 c.c., vieta espressamente ai genitori di rendersi acquirenti, "neppure all'asta pubblica" o "per interposta persona", dei beni dei loro figli. Il divieto è assoluto, ad esempio si ritiene vietata anche la divisione in conguagli se i conguagli sono a favore dei figli e a carico dei genitori.

Tuttavia la sanzione è solo quella dell'annullabilità non avendo ravvisato il legislatore un interesse pubblico da tutelare.

Essendo l'atto di acquisto annullabile, lo sarà anche l'atto di convalida, anche se autorizzato dal giudice, stante il fermo disposto di cui all'art. 23 come obell'art. 323 c.c.

Sarà comunque un atto ricevibile dal notaio, stante il revirement della giurisprudenza.

Prima si tendeva a includere nel divieto di cui all'art. 28 legge notariale anche gli atti annullabili, ora invece si tende ad ammettere che il notaio possa riceverli, rientrando nel divieto di cui all'art. 28, solo le "nullità più macroscopiche".

In ogni caso questa è materia ancora oggi oggetto di vive discussioni, mentre sembra ormai definitivamente risolta la vexata questio circa la disposizione e le convenzioni ineficaci.

Ad es. le vendite di beni oggetto di pignoramento, inapprensibili ai creditori pignoranti, o vice le dispo.

sizioni riducibili ex art. 554 c.c., che si attingano pacificamente ricevibili.

Per la convalida, quindi, si è ritenuto che legittimato al negozio sia solo Coio e non Sempronio, in quanto quest'ultima è in palese conflitto di interessi ex art. 320 ult. comma c.c.

Non può esso allo stesso tempo acquirente in proprio e venditore per conto della minore, onde perché avrebbe il chiaro interesse ad ottenere delle condizioni più favorevoli.

Avendo presupposto che Coio e Sempronio sono coniugati in regime di separazione dei beni, non essendo il col. "coacquisto" ex art. 177 c.c., Coio non appare in conflitto di interessi e pertanto può legittimamente convalidare il negozio, previa autorizzazione.

In realtà quella ~~era~~ del conflitto di interessi è una problematica non ancora del tutto chiarita in dottrina.

A seguito della riforma ex 151/75 è stato modificato l'art. 320 ed è stata aggiunta la parola "patrimoniali" affianco a "interessi". Ossia dal '75 chiaramente rilevano solo i conflitti patrimoniali e non quelli meramente morali.

Si pensi ad una divisione tra un figlio maggiore di età e ad un figlio minore: qui non vi è conflitto di interessi dei genitori.

La dottrina tradizionale, poi, sostiene che il conflitto rilevi solo se attuale e non meramente potenziale.

Al proposito si segnala la nota e discussione